



COMUNE DI MARACALAGONIS

Città Metropolitana di Cagliari

codice fiscale 80011730928 – partita Iva 01894520921

SERVIZIO LL.PP. MANUTENZIONE E AMBIENTE

SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARACALAGONIS

CAPITOLATO D'ONERI

CIG Z8524F9B99

<p>Il Responsabile del Servizio</p>	<p>Il Responsabile del Procedimento</p>
<p><i>P. Ed. Mauro Etzi</i></p>	<p><i>Ing. Giovanni Manis</i></p>

Maracalagonis, dicembre 2017

SOMMARIO

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1.	OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2.	DURATA DELL'APPALTO E IMPORTO.....	3
ART. 3.	PRESTAZIONI DELL'IMPRESA	4
ART. 4.	SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LOCALI	6
ART. 5.	IMPOSTA DI BOLLO E FATTURAZIONE.....	6
ART. 6.	CAUZIONE PROVVISORIA.....	6
ART. 7.	CAUZIONE DEFINITIVA.....	6
ART. 8.	ESONERO DI RESPONSABILITA' – POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O	7
ART. 9.	FORZA MAGGIORE.....	8
ART. 10.	PERSONALE -.....	9
ART. 11.	DOCUMENTI CONTRATTUALI	10
ART. 12.	REVISIONE PREZZI.....	11
ART. 13.	SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DELL'APPALTO	11
ART. 14.	VARIABILITA' DELL'APPALTO	12
ART. 15.	CARATTERE DEL SERVIZIO – SCIOPERO	13
ART. 16.	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 17.	PAGAMENTO DEL CANONE - VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO –REGOLARE ESECUZIONE	13
ART. 18.	OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CESSIONE DEI CREDITI.....	14
ART. 19.	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	15
ART. 20.	DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE	15
ART. 21.	COMUNICAZIONI	15
ART. 22.	CONTROVERSIE.....	15
ART. 23.	SPESE CONTRATTUALI	16
ART. 24.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEL SERVIZIO	16
ART. 25.	CONTROLLI	16
ART. 26.	PENALI	16
ART. 27.	CLAUSOLE RISOLUTIVE E RECESSO.....	17
ART. 28.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	17
ART. 29.	DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	18
ART. 30.	RISERVATEZZA	18
ART. 31.	ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	18
ART. 32.	DUVRI E NORME DI SICUREZZA.....	19
ART. 33.	DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO	20

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'affidamento ha per oggetto il servizio necroforico, di pulizia e di manutenzione ordinaria del cimitero comunale. Le prestazioni inerenti l'appalto in oggetto devono essere effettuate interamente a spese della impresa appaltatrice, con mano d'opera, materiali e attrezzature a carico della stessa, fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Capitolato.

Il servizio dovrà essere svolto in conformità alle disposizioni contenute nel T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni, nel Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e successive modificazioni, nel Regolamento comunale Cimiteriale approvato con deliberazione del C.C. n. 24 del 01/07/2010.

A puro titolo informativo la media annua, calcolata sugli anni precedenti dell'attività cimiteriale del Comune di Maracalagonis è la seguente:

inumazioni annuali	n. -
tumulazioni annuali	n. 45
tumulazioni annuali in celletta ossario/cineraria	n. 10
interventi di assistenza attività privati	n. -
estumulazioni	n. 10

2. Indipendentemente dalle indicazioni riportate nel presente capitolato speciale d'appalto, l'impresa dovrà eseguire quanto indispensabile per conservare il decoro e l'igiene degli ambienti anche nell'eventualità che alcuni dettagli non siano specificatamente previsti.

ART. 2. DURATA DELL'APPALTO E IMPORTO

1. Il presente appalto avrà durata di **anni 1 (uno)** con decorrenza dalla data di consegna del servizio, risultante da apposito verbale redatto in concorso con un responsabile incaricato dall'Impresa aggiudicataria.

2. Gli importi a base di gara risultano i seguenti:

Servizio necroforico (a misura)	Inumazioni	Euro	220,00
	Esumazioni	Euro	275,00
	Tumulazioni in loculo	Euro	130,00
	Tumulazioni in loculo di ceneri/resti	Euro	90,00
	Tumulazione in cellette ossario/cinerarie	Euro	55,00
	Estumulazioni da loculo	Euro	160,00
	Estumulazioni da celletta ossario	Euro	55,00
	Esumazione/Estumulazione con contestuale inumazione in campo quinquennale	Euro	375,00
	Assistenza attività privati	Euro	55,00
Servizio di pulizia e lavori di manutenzione ordinaria (a corpo)	Importo annuale	Euro	6.000,00

Gli importi a base di gara sopra indicati sono al netto di IVA. Per il servizio necroforico sono unitari e per il servizio di pulizia e manutenzione ordinaria sono canoni annuali.

L'importo a base di gara per la sola stipula del contratto, preventivato annualmente, ammonta ad annui Euro 15.600,00 oltre a Euro 968,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) e Euro 3.432,00, per un importo complessivo presunto di Euro 20.000,00.

Il numero delle operazioni sopra riportate è puramente indicativo ai fini dell'affidamento e non impegna l'Amministrazione Comunale.

Per quanto attiene alle prestazioni a misura, queste saranno riconosciute e liquidate con riferimento al numero di prestazioni effettivamente svolte ed al costo unitario risultante dall'elenco prezzi soprariportato a cui sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara.

3. Sono a totale carico della Ditta appaltatrice ogni spesa ed oneri fiscali per bolli e registrazione del

contratto, comprese imposte e tasse se ed in quanto dovute, senza diritto di rivalsa. Resta ad esclusivo carico di questo Comune l'Imposta sul Valore Aggiunto.

4. La Stazione Appaltante, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'aggiudicatario e previo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

5. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, alla scadenza del contratto, nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto, il Comune di Maracalagonis potrà comunque ricorrere, previa comunicazione scritta, alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni in corso, con durata massima di **mesi 6 (sei)** dopo la naturale scadenza; in ogni caso, la proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dall'Amministrazione appaltante, fatte salve eventuali norme che fossero emanate successivamente in materia.

6. Ai soli fini dell'art. 35 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell'appalto, comprensivo delle eventuali proroghe succitate, non supererà la soglia comunitaria prevista all'art. 35 comma 1 lettera c) dello stesso codice.

ART. 3.PRESTAZIONI DELL'IMPRESA

1. Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa affidataria con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine idonee e mediante organizzazione dell'affidatario a suo rischio. Potranno altresì essere utilizzate le attrezzature di proprietà del Comune di Maracalagonis che saranno rese disponibili presso il cimitero, se ritenute idonee dall'Impresa secondo le disposizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs. n. 81/2008, e che la stessa avrà l'obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione, ordine e pulizia, restituendole a fine contratto nello stato in cui esse sono state consegnate.

Il Comune concede inoltre all'Impresa, a titolo gratuito, l'uso di un locale per il deposito del materiale e delle attrezzature, nonché la fornitura di energia elettrica ed acqua.

2. I servizi cimiteriali necroforici consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti attività a carico dell'affidatario:

- REPERIBILITA' di un necroforo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno con intervento in loco entro 60 minuti dalla chiamata.
- INUMAZIONI: delle salme a sterco, in campo comune e nelle aree ventennali, mediante scavo della fossa nelle misure di legge, chiusura della fossa, formazione del tumulo, trasporto del terreno eccedente in luogo apposito e pulizia dell'area. Il riempimento dovrà avvenire a regola d'arte con regolare ed omogenea sagomatura e riporto di ghiaietta o frantumato fine, in attesa della posa definitiva della lapide. Lo scavo di norma andrà eseguito con mezzi meccanici - che dovranno essere allontanati prima della funzione funebre - di piccola dimensione per non arrecare danno ai manufatti ed alle fosse già esistenti nel cimitero. Nel caso di impossibilità di eseguire lo scavo con mezzi meccanici, lo stesso dovrà essere eseguito a mano. Le operazioni di inumazione dovranno essere eseguite ad avvenuto allontanamento dei famigliari del defunto, salvo loro esplicita richiesta di presenziare. Preliminarmente alle operazioni di scavo dovrà procedersi con il tracciamento della fossa secondo le previsioni del Piano regolatore Cimiteriale ed in ogni caso secondo le indicazioni dettate dall'Amministrazione comunale.
- ESUMAZIONI: intendendosi per esumazioni quelle ordinarie per completamento del ciclo di rotazione - da campi comuni e posti ventennali - e quelle straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria ovvero autorizzate dal Sindaco. Le esumazioni dovranno comprendere l'opera di scavo della fossa sino alla cassa, la raccolta dei resti in apposita cassetta fornita a spese dell'affidatario, la traslazione nell'ossario comune, ferma restando la possibile diversa destinazione, in celletta ossario o in altro Cimitero, su richiesta dei familiari. Nel caso di mineralizzazione incompleta, il feretro dovrà essere inumato in un adeguato contenitore (cassa cartone) nel campo comune predisposto (detto quinquennale).

Le esumazioni ordinarie da effettuarsi ai sensi del vigente regolamento di Polizia mortuaria sono disposte dal Comune che provvederà a renderne noti al pubblico modalità e tempi, previa affissione di apposito manifesto nelle bacheche cimiteriali.

- **TUMULAZIONI:** in loculi, cellette ossario e cinerarie comunali dati in concessione. Oltre alla posa del feretro, la tumulazione dovrà comprendere i lavori di apertura, posa e sigillatura della lapide, esclusa la scritta. La sigillatura dei loculi e delle cellette dovrà essere fatta con mattoni pieni. Per le tumulazioni in tombe o sepolcri privati di famiglia, dovrà essere assicurata unicamente l'assistenza del personale per l'apertura del cimitero e l'uso delle attrezzature. Le operazioni di apertura e chiusura delle cappelle o sepolcri, la chiusura del loculo o altre opere interne al manufatto privato e le relative spese sono a carico dei proprietari che potranno a loro insindacabile giudizio avvalersi della Ditta appaltatrice del servizio o di Ditta di propria fiducia, ferme restando le modalità esecutive di cui sopra. Le operazioni di tumulazione dovranno iniziare soltanto quando i famigliari del defunto si saranno allontanati dal feretro, salvo loro esplicita richiesta di presenziare.
- **ESTUMULAZIONI:** allo scadere della concessione, ove il processo di mineralizzazione si sia completato, i resti dovranno essere posti nell'ossario comune, salvo diversa destinazione richiesta da parte degli interessati; nel caso di mineralizzazione incompleta, il feretro dovrà essere inumato nel campo comune predisposto (detto quinquennale) dopo aver praticato nella cassa metallica una opportuna apertura per la ripresa del processo. In caso di estumulazioni in tombe o sepolcri privati vale quanto previsto al punto precedente.
- **CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI CIMITERIALI** (indumenti e resti dei feretri provenienti da esumazioni ed estumulazioni) negli appositi cassonetti messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
- **APPOSIZIONE** sulle casse e cassette che ne siano sprovviste, dell'apposita targhetta di riconoscimento ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 10.9.1990 n.285.
- **SEGNALAZIONE** ai proprietari di lapidi e monumentini posti sulle sepolture in campi di inumazione, dell'eventuale necessità di sistemazione di tali manufatti e contestuale informazione alla Stazione Appaltante.
- **RITIRO** della documentazione amministrativa per ogni ingresso al cimitero con la consegna della medesima presso l'Ufficio Servizi Demografici entro il giorno successivo, nonché il controllo del titolo autorizzativo di chiunque effettui lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione all'interno del cimitero.
- **ASSISTENZA** a qualsiasi operazione non prevista nei punti precedenti (tumulazione in tombe di famiglia, cripte, lavori di manutenzione e realizzazione manufatti, ecc..) con contestuale controllo delle autorizzazioni, degli accessi e dei lavori. In mancanza delle autorizzazioni si dovrà procedere con una segnalazione immediata al Comune per gli adempimenti di competenza.

3. I servizi cimiteriali di manutenzione ordinaria consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti attività a carico dell'affidatario:

- **SISTEMAZIONE** e cura delle aree verdi (sfalci e potature) e fioriere.
- **PULIZIA** e scopatura di tutte le aree comuni (strada centrale, viali, corridoi loculi comunali, etc.), con cadenza settimanale: la pulizia dovrà essere intensificata durante la ricorrenza del 1° novembre "Tutti i Santi" e la Commemorazione dei Defunti e dei Caduti di tutte le Guerre.
- **PULIZIA** e manutenzione generale del Cimitero, con cadenza settimanale, compresi i locali di servizio: camera mortuaria, magazzino, scale di servizio ai loculi e ossari: la pulizia dovrà essere intensificata durante la ricorrenza del 1° novembre "Tutti i Santi" e la Commemorazione dei Defunti e dei Caduti di tutte le Guerre.
- **RIORDINO** di eventuali sepolcri abbandonati.
- **RIMOZIONE** di lapidi e opere accessorie (sottofondi etc.) nel campo comune, previo avviso ai concessionari da parte dell'Ufficio Servizi Demografici e trascorso il periodo minimo di anni 10 dalla sepoltura, qualora occorra eseguire nuove inumazioni.

- **SEGNALAZIONE** al Servizio LL.PP. Manutenzioni Ambiente della necessità di manutenzione di sepolture private da parte dei concessionari di aree.
- **SISTEMAZIONE** dei vialetti in ghiaietto dovuta a cedimenti o assestamenti degli stessi, con fornitura dei materiali a carico della Stazione Appaltante.
- **SISTEMAZIONE** dei viali tra i campi del cimitero mediante riporto di ghiaietto ove occorra (fornito dall'Amministrazione comunale) da effettuarsi almeno una volta l'anno in occasione delle ricorrenze del 1° Novembre – "Tutti i Santi", della Commemorazione dei Defunti e dei Caduti di tutte le Guerre.
- **REGOLARIZZAZIONE** delle fosse in campo comune, eventualmente sprovviste delle lapidi definitive, previo avviso ai concessionari da parte dell'Ufficio Servizi Demografici.
- **IRRORAZIONE** di diserbante (fornito dall'Amministrazione comunale) idoneo per l'eliminazione delle erbacce (almeno quattro interventi all'anno) nei viali, nei campi comuni e laddove si renda necessario.
- **CONTROLLO** ed eventuale pulizia mensile di gronde, pluviali, pozzetti e canali delle acque meteoriche per garantire un costante e regolare deflusso dei loculari e cellette ossario e di tutti gli edifici presenti presso i cimiteri di proprietà comunale.
- **PICCOLI** lavori di muratura, quali intonacatura, rinzaffi diretti alla manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali, quali esempio riparazione, rinnovamento tratti o porzioni di pavimentazione e muratura in genere, nonché interventi di verniciatura elementi metallici e lignei con materiale fornito dalla Amministrazione Comunale (mantenimento delle condizioni della presa in carico o dopo interventi da parte del Comune).

Delle suddette operazioni dovrà essere redatto e consegnato all'Amministrazione comunale apposito report mensile con elencati i servizi cimiteriali effettuati, suddivisi per categoria, nonché i servizi manutentivi svolti secondo gli schemi che saranno forniti dalla stessa Amministrazione comunale.

ART. 4.SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LOCALI

1. Ai fini della presentazione dell'offerta economica, le Imprese partecipanti devono effettuare un sopralluogo per visionare i luoghi oggetto del servizio secondo quanto riportato nel disciplinare di gara / lettera di invito.

ART. 5.IMPOSTA DI BOLLO E FATTURAZIONE

1.In merito all'imposta di bollo si applica quanto stabilito dalla Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa.

Inoltre ai sensi delle norme vigenti in materia l'imposta di bollo sui documenti di accettazione e di ordine diretto per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all'interno del MePA può essere assolta con le modalità previste dall'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell'art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e cioè mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. In alternativa alle modalità di cui all'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e al pagamento per mezzo del contrassegno è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. Tali modalità sono illustrate nella circolare n.36 del 2006 (consultabile sul sito "www.agenziaentrate.gov.it") alla quale si rinvia).

ART. 6.CAUZIONE PROVVISORIA

1. L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria, come riportato nel disciplinare di gara / lettera di invito.

ART. 7.CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del Contratto, dovrà produrre cauzione definitiva rilasciata sotto le forme e ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. .

La garanzia definitiva è prestata con le medesime modalità della garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina, in ogni caso, la decadenza dall'affidamento e

Pagina 6 di 21

l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell'Amministrazione, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Per tutto quanto non indicato nel presente Capitolato e nel bando/disciplinare di gara si applica quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

La cauzione definitiva è progressivamente ridotta a norma dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

La cauzione rimarrà vincolata per tutta la durata dell'Appalto, quale garanzia a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice per il regolare ed esatto adempimento dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori, di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi ed assicurativi e verrà rimborsata dopo la scadenza del contratto, dietro richiesta dell'Appaltatore ed in assenza di pendenze di qualsiasi natura con quest'ultimo, resta inteso che l'Amministrazione aggiudicatrice ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l'applicazione delle penali.

2. In relazione alle variazioni che possono intervenire nel corso dell'anno, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere l'aggiornamento della cauzione definitiva al nuovo importo del canone complessivo, fermo restando i limiti ed i vincoli di cui ai punti precedenti.

3. La cauzione provvisoria della Ditta aggiudicataria sarà trattenuta fino alla costituzione della cauzione definitiva.

4. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

5. La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:

- avere quale beneficiario il Comune di Maracalagonis
- essere specificamente riferita alla gara dell'appalto in oggetto;
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del codice civile;
- prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
- essere escussa dall'Amministrazione dietro una semplice richiesta scritta, senza che il fideiussore possa richiedere alla stessa Amministrazione o all'Impresa giustificazione alcuna a supporto di tale escussione in ordine al contratto d'appalto, trattandosi di garanzia a prima richiesta. Quanto sopra, anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni dell'Impresa o di giudizio pendente avanti l'autorità giudiziaria o avanti all'eventuale organismo arbitrale.

6. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Impresa ha l'obbligo di integrare la stessa, fino all'importo stabilito; in mancanza l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente dai primi pagamenti successivi, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

7. Per tutto quanto non riportato si rimanda all'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

8. Il documento di garanzia sarà restituito al Contraente soltanto alla conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, in assenza di contestazioni.

ART. 8.ESONERO DI RESPONSABILITA' – POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O.

1. L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi, anche conseguenti all'operato dei suoi dipendenti, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele

Pagina 7 di 21

necessarie, con obbligo di controllo.

E' fatto dunque obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione comunale sollevata e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

2. Grava altresì sull'appaltatore l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto - di produrre, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio e comunque ai fini della sottoscrizione del contratto:

a. Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell'Amministrazione Comunale e riferita specificamente al presente appalto, con espressa conferma di copertura dei danni subiti dall'Amministrazione del Comune di Maracalagonis, suoi amministratori e dipendenti, per fatto e colpa dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro.

Il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, il Comune di Maracalagonis e gli eventuali subappaltatori.

La polizza R.C.T. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art.1900 del C.C., alla colpa grave degli assicurati.

La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:

- responsabilità personale di amministratori e dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;
- danni a terzi da incendio;
- danni a terzi da inquinamento accidentale;
- danni a cose trovantis nell'ambito di esecuzione dei lavori.

La polizza R.C.T. dev'essere mantenuta in vigore per tutta la durata del servizio.

b. Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 nr.1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 nr.38 e s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell'Amministrazione comunale e riferita specificamente al presente appalto.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro, con il limite di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

Il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, il Comune di Maracalagonis.

La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa:

- a parziale deroga dell'art.1900 del Codice Civile alla colpa grave degli assicurati;
- alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino alla data del certificato di collaudo finale provvisorio.

ART. 9.FORZA MAGGIORE

1. Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili.

2. I danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione dei servizi non potranno mai essere iscritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Amministrazione aggiudicatrice.

3. I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati alla Amministrazione aggiudicatrice entro 5 (cinque) giorni dall'inizio del loro avverarsi, unicamente mediante

Pagina 8 di 21

lettera raccomandata, anticipata via fax, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

ART. 10. PERSONALE

1. L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio in oggetto con proprio personale scelto, di fiducia, idoneo, opportunamente addestrato all'espletamento dello stesso, garantendo l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni contenute nel presente capitolato.
2. Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno riguardoso e corretto e dovrà essere munito di apposito cartellino di identificazione riportante la denominazione della Ditta, il nominativo (nome e cognome), la fotografia e la qualifica del dipendente.
3. L'Appaltatore si impegna ad integrare immediatamente il personale che dovesse risultare assente, a richiamare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile, moralmente ineccepibile ed in regola con le leggi sanitarie.
4. La Ditta appaltatrice è obbligata a comunicare al Servizio LL.PP. Manutenzioni Ambiente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notizia di avvenuta aggiudicazione, l'elenco nominativo del personale impiegato per l'espletamento del servizio, riportante le generalità, il domicilio ed il corrispondente numero di iscrizione a libro matricola.
Eventuali sostituzioni, variazioni, integrazioni, ecc. relative al personale impiegato per il presente appalto dovranno essere comunicate con congruo anticipo al Servizio LL.PP. Manutenzioni Ambiente.
5. L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio oggetto dell'Appalto, a pena di nullità, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle retribuzioni tabellari ufficiali del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dei valori economici dei contratti collettivi più rappresentativi a livello nazionale delle diverse categorie merceologiche e delle diverse aree territoriali.
6. Il personale stesso dovrà essere in regola con le vigenti norme contrattuali di categoria, nonché con le vigenti norme legislative e/o regolamentari del servizio e dovrà avere assicurato il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni di legge, specialmente per quanto riguarda l'infortunistica, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa.
7. L'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali e Provinciali di Lavoro.
8. Le ditte concorrenti dovranno rilasciare una dichiarazione di avere tenuto conto, in sede di predisposizione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.
In sede di presentazione dell'offerta economica dovranno indicare i propri costi della sicurezza aziendali ex art. 95, comma 10 del D. lgs n. 50/2016 concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché l'incidenza della manodopera.
9. L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, senza deroghe comprese quelle derivanti da delibere societarie/assembleari nel caso delle cooperative, con riferimento alla qualifica corrispondente e alle mansioni svolte.
In caso di aggiudicazione a cooperative, quanto sopra dovrà essere applicato integralmente anche ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
10. L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà giusta causa per la risoluzione del contratto fatta salva l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.
11. In caso di inottemperanza degli obblighi imposti al datore di lavoro dalla normativa o dal presente Capitolato accertata dalla Committenza o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Committenza comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza e procederà a una detrazione sui canoni da versare pari alle somme di cui l'Appaltatore risulti debitore,

Pagina 9 di 21

destinando le stesse a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le trattenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione alla Committenza, né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni e interessi, o maggiori compensi.

12. La grave e/o reiterata inosservanza degli obblighi sopra riportati da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento e comporta il diritto della Committenza di risolvere il Contratto, previa comunicazione all'Appaltatore.

13. Qualora al Responsabile del Procedimento risulti, da DURC, denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore o il subappaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

- a) delle condizioni normative e retributive di cui sopra;
- b) delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);
- c) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni famigliari, indennità per richiami alle armi, ecc.),

l'Amministrazione aggiudicatrice procederà a dar corso alle azioni e agli interventi sostitutivi previsti all'art. 30, comma 5 del Codice, alla cui disciplina si fa integrale rinvio, e pertanto tratterrà dal Certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi.

14. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Committenza pagherà anche in corso di Contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore inadempiente e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5 (cinque) per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita. Nel caso di formale e motivata contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, la Committenza provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla competente Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

15. La ditta aggiudicataria sarà esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente Capitolato.

La stessa impresa si obbliga a manlevare il Comune di Maracalagonis da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti del Comune stesso, da parte di dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art. 1676 C.C. e così come si obbliga a manlevare lo stesso Comune da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato.

Il Comune di Maracalagonis non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'impresa ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio.

ART. 11. DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono:

- a) il Contratto e il relativo DUVRI;
- b) il Disciplinare di gara;
- c) il presente Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati;
- d) l'Offerta Tecnica ed Economica presentata dall'Appaltatore;
- e) le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che inseriscono i servizi oggetto dell'Appalto, ancorché non espressamente richiamate nel Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Pagina 10 di 21

2. I documenti sopra elencati, in caso di discordanze sull'esatta interpretazione delle disposizioni in essa contenute, prevalgono l'uno sull'altro nell'ordine con il quale sono sopra elencati. In ogni caso, le norme di legge imperative o comunque inderogabili, prevalgono sulle eventuali disposizioni contrattuali contenute nel Contratto, nel Capitolato, nel Disciplinare di gara e nell'Offerta.

ART. 12. REVISIONE PREZZI

1. L'importo del canone è fisso ed invariabile. In caso di eventuale affidamento di servizi analoghi per la revisione prezzi si farà riferimento alle disposizioni dell'art. 106, comma 1 lettera b),c) e d) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 13. SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DELL'APPALTO

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i , è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.

2. Resta fermo quanto previsto agli artt 48, 106, comma 1°, lett. d), 110 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i , in caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto.

3. E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.

4. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i , nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del **30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto** e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

5. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dal Codice.

6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

7. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per affidamento dell'appalto;
- all'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
- il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In tal caso, il concorrente deve indicare, ai sensi dell'art. 105, comma 6, la terna di subappaltatori e deve allegare le dichiarazioni di quest'ultimi sull'assenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo Codice.

9. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, nel limite della quota del 30% dell'importo complessivo dell'appalto. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara, ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

10. L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli

Pagina 11 di 21

atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

11. L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

12. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

13. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

14. Salvo i casi previsti dal Codice, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Pertanto la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;

15. L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.

16. L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 14. VARIABILITA' DELL'APPALTO

1. L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione aggiudicatrice e che questi gli abbia ordinato, che non rappresentino modifica essenziale alla natura del servizio e delle prestazioni comprese nel servizio, in conformità al disposto dell'art. 106 del D. lgs. n. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del d.lgs n. 50/2016 la Stazione Appaltante qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto d'obbligo, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. Resta in ogni caso facoltà unilaterale dell'Amministrazione risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo PEC /lettera raccomandata con preavviso di gg. 30 (giorni trenta) qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio, senza che la Ditta possa accampare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto.

4. A tal fine si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 109 del D.lgs n. 50/2016.

5. Riguardo all'Appaltatore é ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire

ART. 15. CARATTERE DEL SERVIZIO – SCIOPERO

1. Le prestazioni in contratto sono considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.
2. Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti alle prestazioni non effettuate che saranno detratte dalle relative fatture.
3. In tal caso l'Impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione al Servizio LL.PP. Manutenzioni Ambiente, nonché a garantire un servizio di emergenza.

ART. 16. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Costituisce parte integrante del contratto il presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico per la prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" – Categoria "Servizi Cimiteriali e Funebri".
2. Nel contratto sarà allegato ovvero richiamato il DUVRI (documento unico di valutazione rischi da interferenze predisposto dall'ente) di cui dovrà prendere atto la Ditta aggiudicataria.
3. In seguito all'aggiudicazione definitiva, l'Impresa contraente si impegna a stipulare il conseguente contratto, presentando la documentazione richiesta dal Servizio preposto.
4. Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione, si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria prevista dall'articolo 6 e dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione, avviando l'affidamento alla seconda Ditta nella graduatoria delle offerte; le spese sostenute saranno addebitate all'Impresa inadempiente, salva ogni altra azione per ulteriori danni.

ART. 17. PAGAMENTO DEL CANONE - VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO – REGOLARE ESECUZIONE

1. L'importo del canone dell'Appalto, sarà pagato a seguito di emissione di fatture secondo periodicità trimestrale posticipata, riportanti:
 1. per i servizi necroforici regolarmente svolti le somme spettanti determinate ai sensi dell'art.2 del presente capitolato;
 2. per i servizi manutentivi (a corpo) 3/12 del canone annuale indicato all'art.2 del presente capitolato. A tali voce sarà sommata la quota proporzionale relativa ai costi per la sicurezza.
2. La fattura sarà liquidata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua data di presentazione in forma elettronica, a seguito dell'emissione del provvedimento di liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Servizi Demografici, previa verifica di conformità del servizio e previa acquisizione di D.U.R.C. in corso di validità, ai sensi del D.M. 24/10/2007, attestante la regolarità contributiva della ditta e che sarà acquisito dall'Amministrazione, ex art. 16 bis comma 10 della L. 28.1. 2009 n. 2.
3. La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica.
4. L'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii. (cd. Split payment). La fatture emesse dovranno pertanto indicare la frase "scissione dei pagamenti".
5. I pagamenti avverranno sul conto dell'Appaltatore.
6. Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara.
7. Ai fini della fatturazione elettronica il codice IPA è: **ZDOXZ4**.
8. E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasioni dei pagamenti.
9. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore.

10. L'esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
11. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio,
12. Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili, previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
13. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si fa rinvio alla disciplina stabilita dall'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in tema di verifica di conformità del servizio reso.
14. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per causa imputabile all'amministrazione entro il termine di cui sopra, resta fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

ART. 18. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CESSIONE DEI CREDITI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.
2. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.
4. La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti. In caso di cessione dei crediti d'appalto si applica la disciplina prevista all'art. 106, comma 13° del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. cui si fa integrale rinvio. La Stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'appalto. L'atto di cessione del corrispettivo successivo alla stipula del presente Contratto deve in ogni caso indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute nonché le condizioni di cui al successivo comma del presente articolo.
6. In attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche previsti all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i., l'atto di cessione deve prevedere apposita clausola nella quale il cessionario dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso la Committente, dei crediti acquisiti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso il cessionario, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso. Su tale conto il cessionario anticiperà

Pagina 14 di 21

i pagamenti al cedente, indicando obbligatoriamente i codici CIG dell'intervento.

ART. 19. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

1. L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria, la stazione appaltante provvederà alla revoca dello stesso.
2. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.
3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese si applica la disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i.

ART. 20. DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

1. L'Impresa aggiudicataria, che non abbia sede nel territorio comunale, dovrà eleggere il proprio domicilio in Maracalagonis presso: Comune di Maracalagonis.
2. L'Appaltatore potrà farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato. Il Rappresentante dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi alla Amministrazione aggiudicatrice al momento della sottoscrizione del contratto.
3. IL Rappresentante dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito di necessari poteri per la gestione del servizio.
4. Il Rappresentante avrà la piena rappresentanza dell'Appaltatore stesso nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate, avranno uguale valore che se fossero direttamente poste all'Appaltatore.
5. In caso di impedimento personale, il Rappresentante, su autorizzazione dell'Appaltatore, dovrà comunicare alla Amministrazione aggiudicatrice il nominativo di un sostituto, del quale dovrà essere presentata procura speciale con i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto.
6. E' in facoltà della Amministrazione aggiudicatrice chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo Rappresentante.

ART. 21. COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni tra i Responsabili dell'Amministrazione aggiudicatrice e l'Appaltatore od, in caso di nomina, del suo Rappresentante, e dei collaboratori della Amministrazione aggiudicatrice, potranno essere fatte verbalmente e per iscritto a mezzo lettera, posta elettronica o pec.
2. Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del contratto di appalto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, le comunicazioni delle visite ispettive con preavviso, le penali e le contestazioni, dovranno in ogni caso, essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo lettera raccomandata o pec.
3. Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi espressamente previsti dal Capitolato.
4. Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, dovranno essere presentate alla Amministrazione aggiudicatrice entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione; scaduto il suddetto termine, la comunicazione e da intendersi accettata integralmente e senza alcuna eccezione.
5. Tutte le comunicazioni scritte verranno inviate rispettivamente ai domicili legali eletti dalle parti.

ART. 22. CONTROVERSIE

- 1 Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. L'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della dalla richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione.

Pagina 15 di 21

L'accettazione dell'Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

2. Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario competente a conoscere la controversia, sarà l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Torino.

ART. 23. SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto ed alla stipulazione del relativo contratto, anche se non espressamente richiamate dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché le spese per la registrazione del contratto stesso, le spese per i diritti di segreteria e per il deposito, la custodia amministrativa e lo svincolo della cauzione sono a totale carico dell'appaltatore ad eccezione dell'I.V.A. che resta a carico del Comune.

ART. 24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE ESECUZIONE SERVIZIO

1. Il Responsabile unico del procedimento e Direttore Esecuzione Contratto è l'Ing. Giovanni Manis, dipendente del Comune di Maracalagonis, in forza al Servizio LL.PP. Manutenzioni Ambiente, che potrà avvalersi di propri collaboratori per quanto attiene alle richieste di intervento, diffide, comunicazioni in genere ed a cui spettano pertanto le seguenti competenze:

- seguire l'esecuzione del servizio, verificando il rispetto delle condizioni contrattuali
- evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze al fine dell'applicazione delle penali
- esprimere il parere di congruità tecnico-economica sulle fatture emesse dall'Appaltatore per il pagamento delle prestazioni
- istruire gli atti e i diversi provvedimenti amministrativi derivanti dall'esecuzione del contratto.

2. In materia di esecuzione del contratto si fa rinvio alla generale disciplina di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 25. CONTROLLI

1. Nel corso del contratto l'Amministrazione aggiudicatrice può disporre, in qualsiasi momento, tramite i suoi funzionari ispezioni e controlli, senza obbligo di preavviso, finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte dell'Appaltatore.

2. Si rinvia alla disciplina generale in materia di attività di verifica richiamata dagli artt. 102 e 111 del D. lgs. n. 50/2016 s.m.i.

ART. 26. PENALI

1. Nel caso in cui si verificasse una qualsiasi irregolarità nel servizio dovuta ad imperizia e/o negligenza dell'operatore economico, la Stazione appaltante provvederà ad assicurare il regolare servizio, anche a maggiori spese, che verranno addebitate all'operatore economico medesimo.

2. Resta inoltre stabilito a carico dell'operatore economico, una penalità giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, che sarà applicata dalla Stazione appaltante, previa contestazione dell'addebito, detraendola dalla rata di canone.

3. In caso di grave irregolarità nell'esecuzione del servizio, il contratto si potrà risolvere di diritto con facoltà della Stazione appaltante di richiedere il soddisfacimento dei danni.

4. In tutti i casi, l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni e/o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell'inadempienza dell'operatore economico.

ART. 27. CLAUSOLE RISOLUTIVE E RECESSO

1 All'Amministrazione aggiudicatrice è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1671 del codice civile. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del d.lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

2 Il presente appalto potrà risolversi, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i Servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

3 Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se risulteranno soddisfatte una o più delle condizioni previste dall'art.108 comma 1 del Codice.

4. La stazione appaltante risolverà di diritto il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

5. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dell'importo delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

7. In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

ART. 28. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'intero contratto di appalto è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile:

- a) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) nel caso di sospensione unilaterale del servizio, per un periodo di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi;
- c) nel caso di accertata esecuzione di tutto o in parte del servizio in subappalto, senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- d) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- e) nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell'importo annuo netto contrattuale;
- f) nel caso di irreperibilità dell'Appaltatore o del suo legale Rappresentante;
- g) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- h) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- i) violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte

dell'Appaltatore;

l) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;

m) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dall'Amministrazione aggiudicatrice previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione aggiudicatrice non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio.

ART. 29. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1 L'Appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa vigenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 e ss.m.,ii. e sopravvenute in corso di esecuzione d'appalto.

ART. 30. RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare d'Appalto.

2. L'Appaltatore dovrà altresì attenersi alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 196/2003 ed alle successive norme di attuazione, nei casi in cui lo stesso debba trovare applicazione.

ART. 31. ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Tutti gli obblighi o gli oneri nel presente Capitolato e necessari per l'espletamento del servizio devono intendersi a carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente previsti a carico della Amministrazione aggiudicatrice. L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è esaustiva; pertanto, ove si rendesse necessario adempiere ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, questi sono a completo carico dell'Appaltatore.

2. L'Appaltatore è unico responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l'Amministrazione aggiudicatrice che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potrebbero essere arrecati durante l'esecuzione del servizio, per colpa tanto sua che dei suoi dipendenti o di eventuali subappaltatori autorizzati.

3. L'Appaltatore si obbliga a manlevare l'Amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa, da parte di dipendenti dell'Impresa ai sensi dell'articolo 1676 del codice civile e così come si obbliga a manlevare

Pagina 18 di 21

L'Amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato. L'Amministrazione aggiudicatrice non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altroché, dovessero derivare all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio.

4. Nell'esecuzione delle prestazioni il personale dell'Appaltatore deve usare la massima diligenza. Di ogni danneggiamento causato a cose, anche di terzi, da ascrivere ad incuria o disattenzione del personale dell'Appaltatore, è responsabile l'Appaltatore medesimo di fronte all'Amministrazione aggiudicatrice, la quale si intende autorizzata a rivalersi per l'intero ammontare del danno in occasione dei pagamenti dei corrispettivi.

5. L'Appaltatore si impegna altresì, ad esaurire prontamente nell'arco della giornata, quelle richieste che giungessero dall'Amministrazione aggiudicatrice, in ordine a lavori (contrattualmente previsti) di urgente esecuzione per il decoro dei cimiteri comunali.

6. L'Appaltatore sarà esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti e di quelle che potranno intervenire nel corso dell'Appalto, relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica, di collocamento e di assunzione obbligatoria, sociale e previdenziale, delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente Appalto.

ART. 32. DUVRI E NORME DI SICUREZZA

1. Il "Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 9 aprile 2009 n.81 (attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123), sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell'offerta è messo a disposizione per consentire all'appaltatore l'adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in relazione all'attività da svolgere.

2. La Ditta aggiudicataria dovrà prendere atto del DUVRI predisposto dal Comune di Maracalagonis e dovrà proporre eventuali integrazioni se ritenuto necessario.

3. Il suddetto documento è da considerarsi parte integrante del contratto di appalto.

4. L'Appaltatore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione dell'attività.

5. La Ditta ai fini della eliminazione dei rischi, dovrà attuare gli interventi previsti nel DUVRI. Nel caso l'appaltatore presenti proposte integrative al DUVRI, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, le medesime saranno oggetto di attenta valutazione da parte dell'Amministrazione Appaltante. Pertanto il DUVRI potrà essere aggiornato su proposta della Ditta senza che questo comporti l'aumento dell'importo previsto per gli oneri di sicurezza.

6. La ditta assuntrice dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., e al D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. ed in particolar modo predisporre durante i lavori tutti i ripari e dispositivi necessari per la protezione del personale addetto al lavoro.

7. Il servizio dovrà essere condotto nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene e secondo quanto disposto nel Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

8. In particolare dovrà essere prestata la massima attenzione quando si tratti di operare entro cunicoli, vespai, cavedi, sottotetti, cantine, ecc. o spazi esterni dove le condizioni igieniche possono essere tali da procurare contagio da sostanze o oggetti infettanti.

9. Le macchine e le attrezzature impiegate nel servizio, che dovranno essere corrispondenti alla dotazione indicata in sede di offerta ed eventualmente integrata, ove necessario per l'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte, dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistica vigenti in Italia e/o nella UE. Tutte le attrezzature di proprietà dell'Appaltatore, per l'espletamento del servizio, saranno contraddistinte con targhette indicanti il nome dell'Appaltatore ovvero, la ragione sociale della Ditta..

10. L'Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei

Pagina 19 di 21

provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Ogni irregolarità deve essere comunicata ai Responsabili dell'Amministrazione aggiudicatrice.

11. L'Appaltatore deve altresì osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

Tutti i lavoratori devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro, e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

L'Appaltatore deve trasmettere, all'Amministrazione aggiudicatrice, l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

12. Qualora si riscontrasse o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, o mediante il DURC violazioni alle disposizioni sopra elencate, o emerga dal DURC l'Amministrazione aggiudicatrice applicherà il disposto di cui all'art. 30 del D.lgs n. 50/2016 come richiamato nel presente Capitolato. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata, ai sensi del medesimo art. 30, comma 5 bis del D.lgs n. 50/2016, una ritenuta dello 0,50% svincolabile in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di verifica di conformità delle prestazioni previo rilascio del DURC.

13. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché di richiedere ai predetti Enti, la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri. Si applica al riguardo la disciplina illustrata dal D.M. 24/10/2007 (Documento Unico di regolarità contributiva).

14. Resta onere dell'Appaltatore elaborare il documento di valutazione dei rischi afferenti all'esercizio della propria attività e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa, provvedendo a quantificare ed indicare espressamente i relativi costi nell'offerta economica, a pena di esclusione. Si precisa che tali oneri, da indicare nell'offerta economica, non rappresentano per l'Amministrazione un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.

ART. 33. DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

1. La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati.

2. L'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, mentre questo Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

3. Per quanto non espressamente o difformemente disposto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si applicano le norme contenute nel Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico per la prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" – Categoria "Servizi Cimiteriali e Funebri".

4. Il rapporto contrattuale di cui al servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici, di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i per tutta la durata del medesimo.

5. L'esecuzione dell'appalto è regolato pertanto altresì da:

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., rubricato come "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'." (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010 - Suppl. Ordinario n.270) e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

- Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rubricata come "Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture.";

- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, rubricato come "Codice dell'amministrazione digitale." (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16/05/2005 - Suppl. Ordinario n. 93) e s.m.i.;

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rubricato come "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123,

Pagina 20 di 21

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/04/2008 - Suppl. Ordinario n. 108) e s.m.i.;

- Legge 13 agosto 2010, n. 136, rubricata come “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2010) e s.m.i.;

- D.lgs n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ;

- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, della Regione Piemonte e degli enti locali

- D.L. 24 aprile 2014, n. 66, rubricata come “ Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014)

- Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Maracalagonis approvato con Delibera di Giunta comunale n. 10 del 29/01/2014 e s.m.i.

6. Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi, al Codice Civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.